



**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMPANIA CENTRO
CASSA RURALE ED ARTIGIANA**

**POLITICHE IN MATERIA DI ASSETTI ORGANIZZATIVI, GESTIONE DELLE
OPERAZIONI E CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E
CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI rev. 4**

Approvate dal Consiglio di Amministrazione il 19/09/2018

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Premessa | 3 |
| 2. Modello di Governance - Compiti e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali | 3 |
| 2.1 Consiglio di Amministrazione..... | 3 |
| 2.2 Direttore Generale | 4 |
| 2.3 Collegio Sindacale..... | 5 |
| 2.4 Le altre Funzioni aziendali Coinvolte..... | 5 |
| 3. Il perimetro dei soggetti collegati..... | 6 |
| 3.1 Censimento dei soggetti collegati..... | 6 |
| 3.1.1 Mappatura ex ante..... | 6 |
| 3.1.2 Mappatura ex post..... | 6 |
| 4. Definizione del perimetro delle operazioni con soggetti collegati..... | 7 |
| 4.1 Perimetro delle operazioni rilevanti..... | 7 |
| 5. Rischio inerente le operazioni con soggetti collegati: limiti prudenziali e livello di propensione..... | 9 |
| 6. Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati..... | 11 |
| 6.1 Verifica soggetto collegato..... | 12 |
| 6.2 Verifica dei limiti di rischio..... | 13 |
| 6.3 Classificazione dell'operazione..... | 13 |
| 6.4 Iter deliberativi..... | 13 |
| 7. I processi di controllo..... | 14 |
| 7.1 Il monitoraggio dei limiti di rischio..... | 14 |
| 7.2 Superamento dei limiti..... | 15 |
| 7.3 Il ruolo delle Funzioni di Conformità e di Internal Audit..... | 16 |
| 8. La gestione dei conflitti di interesse relativi al "personale più rilevante"..... | 17 |
| 9. I flussi informativi..... | 18 |
| 10. Le segnalazioni di vigilanza..... | 19 |
| 11. Adozione, monitoraggio e adeguamento della Policy..... | 19 |

1. Premessa

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, di cui al Titolo V, Capitolo 5 della Circolare Banca d'Italia 27 dicembre 2006, n. 263, sono definite dalla Banca di Credito Cooperativo Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana soc. coop. (di seguito la "Banca") le "Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse" nei confronti di soggetti collegati" (di seguito la "Policy").

La Policy integra le "Procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (di seguito "Procedure") in cui sono disciplinati i criteri per la classificazione delle operazioni e le procedure deliberative applicabili all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati.

2. Modello di Governance - Compiti e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali

Coerentemente con la struttura gerarchica della Banca, nel rispetto degli iter di processo previsti nella regolamentazione interna, la presente Policy individua e disciplina gli obblighi generali di comportamento che i componenti gli Organi aziendali, l'alta dirigenza, i dipendenti e i collaboratori della Banca devono osservare nello svolgimento dei ruoli e delle mansioni loro rispettivamente affidati, al fine di evitare il verificarsi di ipotesi di conflitti di interesse.

2.1. *Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione definisce, approva e revisiona la Policy e gli indirizzi per la relativa applicazione.

In particolare,

- **definisce:**
 - le linee strategiche per la gestione delle operazioni con le parti correlate e i soggetti connessi;
 - il livello di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, fissando il limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati stessi.
- **approva:**
 - i limiti prudenziali definiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
 - le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti;
 - il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio definiti;
 - i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne. Nel caso in cui sorgano carenze e anomalie dalla gestione di tali processi, il Consiglio di Amministrazione promuove tempestivamente adeguate misure correttive;

- **assicura:**

- la corretta allocazione dei compiti e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nella gestione e nel controllo delle operazioni con le parti correlate e i soggetti connessi all'interno della struttura organizzativa;
- la definizione di un sistema di flussi informativi interni volti a garantire un'adeguata gestione delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto dei poteri delegati e delle disposizioni contenute nelle Procedure e nella Policy.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore indipendente interviene nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati svolgendo un ruolo di valutazione, supporto e proposta, nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, nelle Procedure deliberative e nella Policy.

2.2. Direttore Generale

Il Direttore Generale è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, nel rispetto degli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- **propone** al Consiglio di Amministrazione:

- il livello complessivo di propensione al rischio inerente alle operazioni con soggetti collegati nonché i limiti all'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio.

- **definisce**

- i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- le responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- i flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali ed alle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Inoltre verifica nel continuo, anche per il tramite dei report prodotti dalle Funzioni di Controllo Interno, l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione a carenze o anomalie riscontrate, comunicando tempestivamente tali anomalie al Consiglio di Amministrazione;

Il Direttore Generale delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto dei poteri delegati e delle disposizioni contenute nelle Procedure e nella Policy.

2.3. *Collegio Sindacale*

Il Collegio Sindacale viene coinvolto, come dettagliato nelle Procedure nella fase deliberativa delle operazioni con soggetti collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio e di conflitti di interesse le facoltà previste dalla normativa, che assegna ad esso la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti definiti.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale delle Funzioni di controllo interno, ivi compreso l'Internal Audit, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività:

- supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri Organi aziendali e delle Funzioni di controllo interno;
- formula osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale ed alle Funzioni di controllo interno.
- sostituisce, nella persona del Presidente del Collegio Sindacale, l'Amministratore indipendente e l'Amministratore supplente, in caso di loro impossibilità ad esprimere parere relativo alle specifiche operazioni.

2.4 *Le altre Funzioni aziendali coinvolte*

Nell'ambito del processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati sono coinvolte le seguenti funzioni.

- **Funzioni proponenti:** diverse a seconda del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'operazione con soggetti collegati;
- **Segreteria Affari Generali:** assicura la corretta gestione del complessivo perimetro dei soggetti collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle relative informazioni, tenendo conto altresì dell'attribuzione dei collegamenti eseguiti dalla Segreteria Fidi;
- **Segreteria Fidi:** in quanto funzione avente la responsabilità di verificare il corretto censimento dei gruppi, individua – in collaborazione con la Segreteria Affari Generali – le relazioni intercorrenti tra i soggetti, rilevanti ai fini della normativa, curando i relativi collegamenti;
- **Ufficio Contabilità e Bilancio:** cura le segnalazioni delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati alla Banca d'Italia con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.
- **Controllo Rischi, Conformità, Internal Audit:** sono gli attori coinvolti nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati, a verificare esistenza e affidabilità di procedure e sistemi, nonché il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e delle procedure interne.

3. Il perimetro dei soggetti collegati

3.1 *Censimento dei soggetti collegati*

Nell'attività di individuazione dei soggetti collegati la Banca censisce le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, e secondo criteri di proporzionalità, individua i relativi soggetti connessi anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di rapporti o in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti in essere. Allo scopo, i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei soggetti loro collegati.

La Banca si è dotata di una procedura informatica che supporta il censimento dei soggetti collegati, consentendo di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi e, con riguardo alle attività di rischio, registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo.

L'individuazione dei soggetti collegati può avvenire anche ex post, ossia in fase di avvio di nuovi rapporti con clienti non censiti come soggetti collegati relativamente ai quali sia possibile, nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, riscontrare che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

3.1.1 *Mappatura ex ante*

L'iter per il censimento dei soggetti collegati adottato dalla Banca prevede che la Segreteria Affari Generali, al momento della nomina o dell'assegnazione dell'incarico ad un Esponente aziendale, provvede a consegnare la modulistica allegata alla presente Policy, per le dichiarazioni relative ai soggetti collegati e alla successiva raccolta della stessa, con la quale lo stesso Esponente aziendale comunica, sotto la propria responsabilità, i nominativi dei soggetti ad esso connessi. I moduli vengono compilati e sottoscritti dall'Esponente aziendale, anche con il supporto della Segreteria Affari Generali che potrà avvalersi peraltro di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale dei Bilanci, etc.), per integrare le informazioni acquisite dall'Esponente.

Una volta ricevuti i moduli di attestazione, la Segreteria Affari Generali procede all'inserimento delle informazioni nella procedura informatica di gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, fornendo supporto alla Segreteria Fidi per l'attribuzione dei collegamenti previsti e per la verifica della coerenza con eventuali connessioni precedentemente rilevate. Nella definizione dei collegamenti, si dovrà tener conto delle eventuali cointestazioni (ai fini della presente Policy, si considerano le cointestazioni nelle quali almeno un soggetto cointestatario è allo stesso tempo soggetto collegato) in essere riferite ai soggetti censiti, al fine di assoggettare anche tale tipologia di rapporti alle disposizioni previste dalle "Procedure" e dalla presente "Policy".

La Banca, anche per il tramite del sistema informativo, mette a disposizione delle Funzioni aziendali competenti l'elenco e le informazioni inerenti ai Soggetti Collegati.

3.1.2 *Mappatura ex post*

In fase di avvio dei contatti finalizzati alla conclusione delle operazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 con clienti non censiti come soggetti collegati, ma per i quali il Personale della

Banca dispone di informazioni che lasciano ritenere la presenza di rapporti di collegamento, tenuto conto di indici e informazioni disponibili, l'unità organizzativa che ha intercettato la presenza di tali soggetti:

- informa il richiedente l'operazione (soggetto collegato rilevato ex post) della sua qualità di soggetto collegato e dei relativi profili di responsabilità ex art. 137 T.U.B.;
- informa della necessità di integrare il perimetro l'Esponente aziendale interessato, il quale, se ritiene di non condividere la variazione prospettata, dovrà senza indugio motivarne le ragioni;
- informa la Segreteria Affari Generali della necessità di integrare l'elenco dei soggetti collegati.

Nel caso in cui si verificano variazioni al perimetro dei soggetti ad esso connessi, l'Esponente aziendale ha la responsabilità di comunicare tempestivamente alla Banca tali modifiche. La comunicazione della variazione può essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo modulo di attestazione, debitamente sottoscritto dall'Esponente, ovvero resa nota in Consiglio di Amministrazione e quindi riportata nel verbale della seduta. In questa ultima ipotesi, il Segretario del Consiglio di Amministrazione dovrà trasmettere uno stralcio del verbale alla Segreteria Affari Generali per il necessario censimento delle informazioni.

Con cadenza annuale la Segreteria Fidi - con il supporto della Segreteria Affari Generali - effettua un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dall'Esponente e quanto rinvenibile dall'analisi delle connessioni rilevate, nonché dalle banche dati esterne a disposizione. Le eventuali variazioni rilevate, prima del relativo censimento nel sistema informativo, dovranno essere sottoposte agli Esponenti aziendali interessati, tramite la richiesta di sottoscrizione di un nuovo modulo di attestazione; ove l'interessato riterrà di non condividere la variazione prospettata, dovrà senza indugio motivarne le ragioni.

Ad ogni modo, con frequenza almeno annuale la Fuzione Segreteria Affari Generali provvede a richiedere agli Esponenti Aziendali di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, acquisendo i dati aggiornati con l'apposita modulistica.

4. Definizione del perimetro delle operazioni con soggetti collegati

4.1. Perimetro delle operazioni rilevanti

Si definisce operazione con soggetti collegati qualunque transazione compiuta dalla Banca che comporti l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- finanziamenti attivi (es.: crediti per cassa e firma, in fase di concessione, rinnovo, revisione, aumento, riduzione, estinzione - Sono vietati gli sconfinamenti nei confronti degli esponenti aziendali);
- passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi di sistemazione/rinegoziazione/transattivi stragiudiziali o giudiziali;
- operazioni su partecipazioni;
- acquisti (es.: appalto di opere, prestazioni di servizi, forniture di beni, altre operazioni legate al ciclo passivo della banca);
- operazioni su immobili (es.: compravendite di immobili e locazioni attive e

passive);

- operazioni di raccolta diretta (es.: certificati di deposito, conti correnti, depositi a risparmio);
- finanza per la clientela (es.: negoziazione in conto proprio – paniere PO di propria emissione, negoziazione in conto proprio – PCT, negoziazione in conto proprio OTC con copertura, collocamento PO della Banca);
- contratti/ accordi intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- servizi finanziari/di pagamento (es.: assegni, bonifici, RID, F24, pensioni, stipendi, carte, bollettini postali);
- servizi accessori (es.: polizze, caselle postali);
- assunzione del Personale.

Le operazioni di cui all'elenco, in linea con quanto previsto dalla normativa e disciplinato dalle Procedure possono essere classificate nel seguente modo:

| IMPORTO NOMINALE DELL'OPERAZIONE | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA | | OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA | |
| OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO | OPERAZIONI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 250.000 E LE % DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA RISPETTIVAMENTE STABILITE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 30 DELLO STATUTO SOCIALE (3,0%) ED AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI (5%) | | |
| Inferiore ad € 250.000 | Operazioni di minore rilevanza Ordinarie | Operazioni di minore rilevanza non Ordinarie | Importo superiore al 5% del Patrimonio di Vigilanza ai sensi delle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (Tit. 5- Cap. 5, Sez. II) |

A) Operazioni di maggiore rilevanza

Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le Operazioni il cui controvalore sia:

- superiore al 3,0% del Patrimonio di Vigilanza per i rapporti con gli esponenti aziendali;
- superiore al 5% del Patrimonio di Vigilanza ai sensi delle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (Tit. 5 - Cap.5 Sez.II)

La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza, quelle che, a prescindere dall'importo, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza e quelle relative ad accordi di sistemazione/rinegoziazione/ristrutturazione/transattivi stra-giudiziali o giudiziali.

Come definito nelle procedure deliberative sono altresì da considerarsi di maggiore rilevanza:

- le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il medesimo soggetto collegato le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate;

B) Operazioni di minore rilevanza

Si considerano operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza.

B1) Operazioni ordinarie

Sono da considerarsi ordinarie le operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Allo scopo la Banca ha definito, nelle "Procedure", le condizioni in funzione delle quali classificare un'operazione come ordinaria (cfr. art. 7 delle Procedure).

B2) Operazioni non ordinarie

Sono da considerarsi non ordinarie tutte le operazioni che non rispettano i criteri elencati al punto B1)

B3) Operazioni di importo esiguo

Costituiscono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore unitario non ecceda l'importo di € 250.000,00

La Banca non si avvale della possibilità di deliberare operazioni in situazioni di urgenza.

5. Rischio inerente le operazioni con soggetti collegati: limiti prudenziali e livello di propensione

In coerenza con le politiche interne che definiscono la propensione al rischio, con il piano strategico e con il Resoconto ICAAP, la Banca persegue una strategia generale di assunzione consapevole del rischio che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa, nonché i limiti previsti nello Statuto e nelle disposizioni interne;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Allo scopo, la Banca definisce una **propria** propensione al rischio complessiva, intesa quale misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati.

Tale livello viene definito almeno annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sul Patrimonio di Vigilanza della Banca e si affianca ai limiti prudenziali previsti dalla normativa e dallo Statuto, sintetizzati nella tabella seguente.

Il limite alla propensione complessiva al rischio definito dalla Banca, è pari al 10% (dieci per cento).

In funzione della propensione al rischio complessiva il CdA, inoltre, determina una soglia di attenzione (di seguito soglia di allerta) pari all' 8,50% (ottovirgolacinquantapercento) rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti dei soggetti collegati, oltre la quale adottare tecniche di attenuazione del rischio.

La normativa in materia, infatti, prevede che devono essere assistite da appropriata garanzia le nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati (indipendentemente dal rispetto dei limiti prudenziali), quando il totale delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati sia in quel momento superiore alla soglia di allerta definita dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine sono da considerarsi appropriate quelle garanzie rilasciate dai soggetti collegati, ed il cui valore non sia positivamente correlato con il merito creditizio del prestatore, che impattano sull'esposizione, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale quali le ipoteche su immobili residenziali e non residenziali, le garanzie reali finanziarie rilasciate da banche di garanzia collettiva dei fidi, il pegno su titoli/DR/denaro, etc.

In fase istruttoria dovrà quindi essere verificata la presenza delle condizioni che consentono di trattare la garanzia come un adeguato strumento di mitigazione del rischio.

In caso di superamento del limite della propensione complessiva al rischio, la Funzione proponente deve esimersi dall'esecuzione dell'operazione, infatti, in tali circostanze non è ammessa la concessione di nuove attività di rischio, né tantomeno sono consentiti sconfinamenti.

Il superamento del limite è comunicato tempestivamente alle strutture aziendali da parte della Funzione Controllo Rischi.

Di seguito si riporta una tabella nella quale sono riepilogati i limiti applicati alle operazioni con i soggetti collegati.

| FONTE NORMATIVA | LIMITE | DESCRIZIONE |
|--|---|---|
| Circolare Banca d'Italia 263/06 Titolo V - cap. 5, Sez. IV | Determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in rapporto al patrimonio di vigilanza | Limite massimo delle attività di rischio ritenuto accettabile dalla Banca con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati |
| Circolare Banca d'Italia 263/06 Titolo V - Cap. 5, Sez. II | 5% del Patrimonio di Vigilanza | Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati previsto dalle disposizioni di vigilanza prudenziale |
| Art. 35 dello statuto della Banca | 100.000 euro su base annua | Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale superiori al limite di fianco indicato, con gli amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle società in cui rivestano la carica di amministratori. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria. In via prudenziale, con l'approvazione della presente Policy, il Consiglio di Amministrazione stabilisce che il suddetto divieto ed il relativo limite economico siano da estendere anche alle <u>operazioni di acquisto di beni e servizi di natura non continuativa (compresa la locazione passiva di immobili).</u> |
| Art. 42 dello statuto | Divieto di stipula per contratti di appalto di opere o contratti per | Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di |

| | | |
|-------------|--|---|
| della Banca | prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale | natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria. In via prudenziale, con l'approvazione della presente Policy, il Consiglio di Amministrazione stabilisce che il suddetto divieto sia da estendere anche alle <u>operazioni di acquisto di beni e servizi di natura non continuativa (compresa la locazione passiva di immobili) che superino il limite di euro 15.000,00 (quindicimila) ciascuna e che hanno come controparte uno dei soggetti cui si riferisce l'art. 42 dello Statuto della Banca.</u> |
|-------------|--|---|

Il rispetto dei limiti sopra richiamati non fa venire meno l'esigenza che la Banca proceda con particolare cautela nell'approvazione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

6. Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati

Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati si articola nelle fasi ed attività di seguito descritte.

6.1. Verifica soggetto collegato

A prescindere dalla tipologia di operazione, la Funzione proponente verifica, sulla base delle informazioni disponibili nel sistema informativo, se la controparte è un soggetto collegato rispetto al quale, quindi, risulta da applicare la disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni con soggetti collegati.

Nell'Allegato A alla presente Policy sono dettagliate, per singola tipologia di operazione, le modalità di individuazione del soggetto collegato (Colonna Modalità di individuazione soggetto collegato). Laddove la modalità sia automatica la procedura gestionale di riferimento è in grado di segnalare in automatico se la controparte è censita come soggetto collegato, producendo un apposito segnale di alert nel momento in cui la Funzione proponente richiama nella suddetta procedura il codice identificativo anagrafico della controparte.

Per altre tipologie di operazioni per le quali la procedura gestionale di riferimento non assista l'identificazione del soggetto collegato, la Funzione proponente è comunque tenuta ad effettuare un'interrogazione nella Procedura Anagrafe al fine di accertare la natura eventuale di soggetto collegato della controparte.

6.2. Verifica dei limiti di rischio

In presenza di soggetti collegati, la Funzione proponente verifica il rispetto dei limiti prudenziali definiti dalla Banca e richiamati nella presente Policy.

Tale verifica, viene condotta sulla base della posizione di rischio in essere all'ultima data di produzione della relativa elaborazione.

Nel caso in cui il valore ponderato dell'operazione, sommato alle posizioni di rischio già in essere nei confronti della parte correlata e/o del gruppo di soggetti connessi (verifica articolo 30 Statuto) comporti il mancato rispetto dei limiti definiti, non si può dar corso all'operazione.

La Funzione Proponente informa tempestivamente il Direttore Generale e la Funzione Controllo Rischi di tale circostanza, predisponendo un report in cui sono riepilogati i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione stessa.

Non si può, inoltre, dare corso all'operazione qualora la stessa determini il superamento del limite complessivo definito dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al complesso delle attività di rischio verso soggetti collegati, ovvero della soglia di allerta dallo stesso definita.

Sia nel caso di superamento del limite prudenziale individuale che del superamento del limite complessivo definito dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al complesso delle attività di rischio verso soggetti collegati, il Direttore Generale, con il supporto della Funzione Controllo Rischi svolge ulteriori approfondimenti, al fine di valutare l'opportunità di dare corso all'operazione in oggetto, che altrimenti non potrebbe essere posta in essere, mediante l'acquisizione di appropriata garanzia ammissibile prestata da soggetti indipendenti dai soggetti collegati ed il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore.


La Funzione Controllo Rischi, nell'ambito delle proprie attività di controllo, comunica, al Direttore Generale, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione la posizione aziendale riguardo al limite complessivo fissato, alla soglia di allerta, e ai limiti prudenziali, secondo la tempistica e le modalità dettagliate nel paragrafo 7.1 relativo al monitoraggio dei limiti di rischio.

6.3. Classificazione dell'operazione

Nel caso di operazioni che rispettano i limiti prudenziali e statutari ovvero per le quali non è prevista la verifica dei limiti di rischio, la Funzione proponente:

- a) verifica se l'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando, con il supporto del sistema informativo, se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale articolo;
- b) verifica se l'operazione possa essere considerata "esigua" e pertanto esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle "Procedure";
- c) constata se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato;
- d) nel caso in cui l'operazione non sia di maggiore rilevanza, verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria secondo i criteri disciplinati nel par. 4.1 e pertanto anch'essa esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure.

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa delle incombenze.



La Funzione proponente, ove lo ritenga opportuno anche alla luce di eventuali ulteriori considerazioni di carattere qualitativo rispetto ai criteri di individuazione sanciti al par. 4.1, può modificare la classificazione dell'operazione con soggetti collegati attribuendo alla medesima la qualifica di "maggiore rilevanza".

6.4. *Iter deliberativi*

In seguito alla classificazione dell'operazione, la procedura informatica accoglie le operazioni effettuate con i soggetti collegati, verifica i limiti prudenziali, effettua il cumulo delle operazioni e gestisce l'iter deliberativo.

Le operazioni di importo esiguo/ordinarie, essendo esenti dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure, seguono il normale iter disciplinato dalla normativa di processo della Banca a seconda della tipologia di operazione in oggetto e dei poteri delegati.

Qualora si tratti, contestualmente, di operazioni rientranti nell'ambito dell'art. 136 T.U.B., l'iter deliberativo da seguire è quello previsto da tale ultima disciplina.

In caso di operazioni di minore rilevanza (diverse dalle operazioni ordinarie e dalle operazioni di importo esiguo), nella fase pre-deliberativa, la Funzione proponente trasmette via mail l'informativa sull'operazione all'Amministratore indipendente. Nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, nel rispetto di quanto previsto dalle procedure deliberative, l'Amministratore Indipendente è coinvolto, tramite mail già nella fase di trattativa della transazione da effettuare.

Le valutazioni della Funzione proponente, il parere dell'Amministratore indipendente (accompagnato, se negativo, con riferimento ad operazioni di maggiore rilevanza, da un parere del Collegio Sindacale) e l'estratto dell'eventuale delibera di accoglimento dell'organo deliberante sono archiviati nel fascicolo della pratica e inseriti nella procedura informatica per la gestione dei rapporti con soggetti collegati.

7. I processi di controllo

7.1 *Il monitoraggio dei limiti di rischio*

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali richiamati nella presente Policy assume rilevanza la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati.

L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti informatici di cui la Banca si è dotata ed in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. Detti strumenti tengono conto del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni e assicurano che la Banca sia in grado di verificare costantemente il rispetto del limite alle attività di rischio verso soggetti collegati. La Banca pertanto adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In tale contesto, la Funzione Controllo Rischi:

- supporta il Direttore Generale nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, nonché dei limiti definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Direttore Generale le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio e dei singoli limiti prudenziali;
- supporta il Direttore Generale nella predisposizione di una proposta di piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, monitorando nel continuo il mantenimento del rischio complessivamente assunto in coerenza con la propensione definita dal Consiglio di Amministrazione, il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative e la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nella presente Policy;
- elabora apposita reportistica per il Direttore Generale e gli Organi aziendali;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

In particolare, la Funzione Controllo Rischi ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nella presente Policy. A tal fine, la procedura informatica supporta il monitoraggio della corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti e i limiti stabiliti dalla Banca verso singoli gruppi di soggetti collegati e le valutazioni in ordine al rispetto del livello complessivo di propensione al rischio.

Con riferimento alle attività di rischio, il livello di assorbimento patrimoniale per gruppo di soggetti collegati è aggiornato a livello informatico su base trimestrale in funzione dei dati relativi ai rapporti o parti di rapporti che potenzialmente confluiscono nella segnalazione prudenziale dei Grandi Rischi.

L'attività di monitoraggio sul rispetto dei limiti, prudenziali e globale, condotta dalla Funzione Controllo Rischi è oggetto di apposita reportistica, con cadenza semestrale, nei confronti del Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La Funzione Controllo Rischi comunica immediatamente l'eventuale superamento dei limiti globali di propensione al rischio e di soglia di allerta a tutte le unità e gli Organi di cui sopra, al fine di consentire l'adozione di adeguate misure a riguardo, ivi inclusa l'attivazione di tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati.

E' comunque compito di ciascuna unità organizzativa coinvolta in operazioni con soggetti collegati assicurare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente Policy e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, rientrano fra le dette misure:

- le procedure deliberative in materia di operazioni con soggetti collegati;
- le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie", adottate ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Circolare 263/06, Sez. VII, Titolo V, Capitolo 4) e volte a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, conforme al criterio della sana e prudente gestione;
- le regole comportamentali in materia di conflitti di interesse sancite nel codice etico adottato dalla Banca.

7.2. Superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sottostanti devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, il Direttore Generale predisponde entro 45 giorni dal superamento del limite un piano di rientro, in cui sono indicati i tempi, le modalità operative e le funzioni aziendali responsabili.

La Funzione Controllo Rischi supporta il Direttore Generale nella predisposizione del piano di rientro. Esso dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Definito il piano di rientro, lo stesso è consegnato alla Segreteria Affari Generali per la trasmissione alla Banca d'Italia, entro 20 giorni dalla sua approvazione, unitamente al verbale recante le deliberazioni dell'Organo Amministrativo ed alle funzioni aziendali responsabili dell'attuazione e monitoraggio del piano di rientro per le attività conseguenti.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

A tale riguardo, va tenuto presente che il complesso delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di una parte correlata e relativi soggetti connessi in essere alla data del 12 dicembre 2011 rientra nel regime transitorio disciplinato dall'aggiornamento della circolare 263/06 con il quale è stato introdotto il Titolo V-Capitolo 5. L'ammontare delle posizioni eccedenti i limiti prudenziali viene misurato sulla

base del valore delle medesime attività alla data del 31 dicembre 2012, ponderate secondo le regole previste dalla disciplina in materia di concentrazione dei rischi in considerazione della natura della controparte debitrice e delle eventuali garanzie acquisite e determinata partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio, tenendo conto dei filtri prudenziali e delle tecniche di attenuazione del rischio secondo i criteri di cui alla Sezione III della disciplina medesima.

Le eccedenze così misurate devono essere ricondotte nei limiti prudenziali in un arco di tempo non superiore a 5 anni (entro il 31 dicembre 2017). A tale riguardo devono essere presentati all'Organo di Vigilanza piani di rientro finalizzati al conseguimento del rientro nei limiti.

Resta fermo, per l'esponente aziendale socio, l'obbligo di rientrare entro il limite assembleare di fido fissato ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale entro i due anni dall'approvazione dello Statuto stesso.

7.3. Il ruolo delle Funzioni di Conformità e di Internal Audit

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito alle Funzioni di Conformità e di Internal Audit.

La Funzione di Conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

In particolare, la Funzione di Conformità:

- valuta l'adeguatezza delle procedure e sistemi interni adottati dalla Banca mediante l'esecuzione di verifiche periodiche sulle operazioni poste in essere con soggetti collegati;
- fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali, compreso l'Amministratore Indipendente, ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui soggetti collegati;
- presenta agli Organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

Alla luce dell'entrata in vigore della disciplina di cui alla presente Policy, tale normativa è inserita nel perimetro di riferimento della Funzione di Conformità.

La Funzione di Internal Audit valuta la complessiva funzionalità, efficienza ed efficacia dei processi di controllo adottati dalla Banca.

In particolare:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie alle UO competenti, al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale definito.

8. La gestione dei conflitti di interesse relativi al “personale più rilevante”

In aggiunta agli Esponenti Aziendali identificati nell’ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi derivanti da conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

In conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. “personale più rilevante”, identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione.

Ad essi è richiesto di dichiarare al Direttore Generale le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l’attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

Per tutte le operazioni in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare è del Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni concluse in cui risulta coinvolto direttamente o indirettamente il cd. “personale più rilevante” sono oggetto di periodica informativa all’Amministratore indipendente e al Collegio Sindacale.

Le vigenti Politiche di remunerazione e incentivazione, adottate dalla Banca il 19 aprile 2015, ricomprendono nella categoria del “personale più rilevante” i seguenti soggetti:

1. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. il Direttore Generale e il Vice Direttore, in quanto appartenenti all’alta dirigenza;
3. i responsabili delle Funzioni di controllo. In particolare:
 - a. il responsabile dell’ Area Pianificazione e Controllo Rischi;
 - b. il responsabile dell’ Area *Compliance* e Antiriciclaggio;
4. i responsabili di unità operativa/aziendale rilevanti quali:
 - a. il responsabile dell’ Area Commerciale;
 - b. il responsabile dell’ Area Finanza ;
 - c. il responsabile dell’ Area Risorse;
 - d. il responsabile dell’ Area Crediti;
 - e. il responsabile dell’ Area Gestione Credito Problematico.

9. I flussi informativi

La Banca si dota di un sistema di reporting al fine di consentire agli Organi di governo e controllo di sovrintendere all’attuazione della regolamentazione interna.

Nel rispetto delle Disposizioni, è prevista la predisposizione della reportistica contenente il dettaglio delle operazioni con soggetti collegati distinte per tipologia di classificazione delle operazioni e contenente i dati inerenti le operazioni registrate nel periodo. Di seguito si riporta in forma tabellare il contenuto dei flussi informativi.

| FUNZIONE INCARICATA DEL FLUSSO/REPORT | FLUSSO/REPORT | FREQUENZA | DESTINATARIO |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------------------------|
| Direttore Generale | Report contenente dati aggregati delle operazioni ordinarie svolte nell’esercizio | Annuale | Amministratore indipendente |

| | | | |
|---------------------------|--|---|--|
| | Per consentire un adeguato monitoraggio a fini di eventuali interventi correttivi | | |
| Direttore Generale | Report contenente il dettaglio delle Operazioni di minore rilevanza (non ordinarie), predisposto sulla base delle informazioni recepite dai singoli organi deliberanti | Semestrale | Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale |
| Direttore Generale | Report contenente il dettaglio delle operazioni deliberate a favore del "personale più rilevante" | Semestrale | Amministratore indipendente Collegio Sindacale |
| Funzione Controllo Rischi | Report relativo all'attività di monitoraggio sull'andamento/ammontare delle attività di rischio e sul rispetto dei limiti prudenziali e del livello complessivo di propensione al rischio stabilito dalla Banca, nonché del livello di soglia di allerta | Semestrale | Direttore Generale Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale |
| Funzione Controllo Rischi | Comunicazione attestante il superamento del limite globale di propensione al rischio stabilito dalla Banca, ovvero il superamento della soglia di allerta, oltre la quale occorre acquisire tecniche di attenuazione del rischio | Tempestivamente, al verificarsi del caso | Direttore Generale Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale |
| Funzione Proponente | Informativa sull'impossibilità di dar corso all'operazione con un soggetto collegato, a causa del superamento del limite prudenziale, riepilogando i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione | Tempestivamente, al verificarsi del caso | Direttore Generale Funzione di Risk Controlling Segreteria Affari Generali |
| Funzione di Conformità | Relazione nella quale si rende conto dell'adeguatezza ed efficacia delle procedure e dei sistemi interni adottati dalla Banca | Annuale | Direttore Generale Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale |
| Funzione Internal Audit | Report attestante la valutazione della complessiva funzionalità, efficienza ed efficacia del processo | In coerenza con il Piano di Audit annuale | Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale |

10. Le segnalazioni di vigilanza

Le attività di rischio, le operazioni, nonché le operazioni di maggiore rilevanza verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

In particolare, le segnalazioni riferite alle attività di rischio ed alle operazioni rilevanti sono richieste con frequenza trimestrale, mentre per le informazioni relative al complesso delle operazioni con soggetti collegati è prevista una frequenza annuale.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, ciascuno per quanto di propria competenza.

L'Ufficio Contabilità e Bilancio ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento.

11. Adozione, monitoraggio e adeguamento della Policy

La Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante dell'Amministratore indipendente e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Al Direttore Generale viene delegata la predisposizione di misure idonee a darne attuazione. In particolare - nel primo periodo di applicazione della Policy, considerando anche i tempi di sviluppo ed implementazione delle procedure informatiche a supporto - sarà cura del Direttore Generale segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali difficoltà operative nell'applicazione della presente Policy.

Prima dell'approvazione, la Policy è sottoposta alla valutazione della Funzione Controllo Rischi, che ne accerta la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati.

La funzione di Conformità ha, invece, il compito di validare il documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alla Policy, avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di soggetti collegati attualmente rilevati, alla luce dell'operatività della Banca ovvero al fine di promuovere miglioramenti nella gestione dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.

La Policy viene comunicata all'Assemblea dei Soci e tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Tale documento è sottoposto a revisione in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa) rilevanti, ed è rivisto comunque almeno ogni tre anni.